

Proposta di documento recante: "Linee guida per la ripresa degli sport di contatto"

1. PREMESSA

Le presenti Linee-Guida sono volte a fornire le indicazioni generali e le azioni di mitigazione necessarie ad accompagnare e consolidare la ripresa degli sport di contatto e degli eventi a questi legati, in considerazione della diffusione del virus Covid-19, alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, o che comunque ne abbiano la responsabilità.

Per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori (¹ Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere del 19/05/2020).

Il presente documento ha l'obiettivo di costituire un indirizzo generale e unitario e ha carattere temporaneo e strettamente legato all'emergenza. Esso è declinato per le singole discipline sportive dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, tramite appositi protocolli applicativi.

Nell'applicazione delle presenti Linee-Guida si tiene conto delle schede tecniche delle *"Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 11 giugno 2020"*, di cui all'allegato 9 del DPCM del 7 agosto 2020, nonché delle *"Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere"* del 19 maggio 2020, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, ai sensi dell'art. 1, lettera f) del DPCM del 17 maggio 2020, che si intendono interamente richiamate e trovano applicazione per le parti che non sono qui previste e disciplinate.

Il documento si rivolge in particolare, ognuno per le proprie responsabilità:

- agli Organismi Sportivi e alle Associazioni e Società sportive che svolgono attività amatoriale, non agonistica ed agonistica e organizzano eventi sportivi a qualsiasi livello di sport di contatto;
- agli Operatori Sportivi, intendendo sia chi pratica l'attività sportiva sia le persone autorizzate a stare nell'impianto sportivo (atleti, allenatori, istruttori, arbitri, dirigenti, medici e altri collaboratori a vario titolo);
- ai Gestori degli impianti sportivi sedi di gare e allenamenti;
- ai Gestori dei Centri di allenamento federale e sede di raduni di squadre nazionali e di altre rappresentative;
- ai genitori o tutori legali degli atleti minori e agli accompagnatori di atleti disabili e normodotati;
- al pubblico degli eventi sportivi.

In generale nelle presenti Linee Guida, data l'ampia platea cui il documento si rivolge, si ritiene utile specificare all'interno dei singoli paragrafi, i soggetti destinatari dei relativi obblighi.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni di seguito elencate:

- a) Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico scientifico in data 15 maggio 2020 di cui all'allegato 10 del DPCM del 17 maggio 2020;

b) le misure di prevenzione e contenimento previste nelle schede tecniche delle “*Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 11 giugno 2020*”, di cui all’allegato 9 del DPCM del 7 agosto 2020, nonché le “*Proposte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la ripresa degli sport di contatto e squadra*” del 25 giugno 2020;

c) per ogni altra attività sportiva di base e attività motoria in generale, le misure organizzative, procedurali e tecniche di cui alle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport il del 19 maggio 2020¹;

d) le indicazioni riguardanti specifiche situazioni di contatto contenute nei Protocolli approvati dalle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento e Enti di Promozione Sportiva, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana.

Resta ferma l’applicazione del d. lgs 81/2008 ove applicabile.

2. CONTESTO

Il presente documento è emanato in attuazione del DPCM 7 agosto 2020 che consente la ripresa degli sport di contatto di tipo agonistico e delle indicazioni recanti le misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale

A decorrere dal 25 giugno 2020, infatti, è consentita la ripresa dell’attività sportiva di base e l'attività motoria in genere e lo svolgimento anche degli sport di contatto in tutte le Regioni e nelle Province Autonome che abbiano preventivamente accertato ed emanato Ordinanze per le suddette attività compatibili con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

Con il presente documento redatto dalla Conferenza delle Regioni, in accordo con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si forniscono le indicazioni necessarie per la programmazione, l’organizzazione e la gestione degli eventi sportivi, che saranno applicate in combinato disposto alle Ordinanze Regionali che, in dipendenza dell’andamento epidemiologico nel rispettivo territorio, possono disporre ulteriori misure.

Con la pubblicazione del DPCM 7 agosto 2020, anche la ripresa delle competizioni sportive organizzate a livello territoriale è stata autorizzata a far data dal 1° settembre 2020.

Si riportano di seguito le norme del DPCM 7 agosto 2020 (Art. 1, comma 6) di particolare interesse:

• (lettera e) “*a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione*

¹ Per un approfondimento delle misure è possibile consultare il documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, <http://www.sport.governo.it/media/2135/linee-guida-sport-di-base-e-attivita-motoria.pdf>.

delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento”;

L'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il CONI definiscono i criteri per l'individuazione degli eventi sportivi di minore entità.

- (lettera f) *“gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera”;*

- (lettera g) *“l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”;*

- (lettera h) *“è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.*

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AMBIENTE SPORTIVO

La valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico nell'ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus deve essere effettuata sia in relazione al sito sportivo sia in relazione alla disciplina sportiva dal datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva/organizzatore dell'evento.

I criteri per la valutazione del rischio sono i seguenti:

- a) individuazione dei fattori di pericolo associati alla pericolosità del virus;
- b) individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura scientifica. In tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione, che la trasmissione avviene sia per via aerea sia per contatto;

- c) individuazione delle fonti di possibile contagio all'interno dei siti sportivi tenendo a riferimento l'organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica o di assistenza da parte di accompagnatori;
- d) individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli Operatori Sportivi.

A seguito della valutazione del rischio, è proposto un insieme di strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso. Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico è l'analisi accurata delle attività del personale che si svolgono in un sito sportivo, dell'organizzazione dell'attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo.

Si prevedono le seguenti fasi

1. analisi dell'organizzazione delle attività fisiche e sportive e di supporto;
2. individuazione delle attività fisiche e sportive e di supporto che possono essere eseguite tramite formazione a distanza (FAD) o con telelavoro, numero di operatori sportivi interessati, presenza di accompagnatori;
3. individuazione dei percorsi dedicati agli operatori sportivi, nonché di eventuali accompagnatori;
4. adeguata informazione, comprensibile anche per gli atleti di altra nazionalità;
5. classificazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone contemporaneamente presenti, sul tipo di attività fisica svolta in termini di spazio, sforzo fisico dell'atleta, specificità degli ambienti, durata della presenza, ventilazione;
6. analisi del lay-out dei luoghi classificati e degli sport;
7. individuazione del personale che opera all'esterno del sito, analisi dei percorsi e contatti con altre persone;
8. verifica della presenza di lavoratori e/o operatori sportivi presso altri siti sportivi;
9. analisi del mezzo di trasporto, se organizzati o predisposti dagli enti di riferimento, e analisi dei rischi secondari;
10. cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.

4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio. Esse devono essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, avendo ben presente che le misure di prevenzione e protezione non vanno intese come tra loro alternative ma quali dotazioni minime ai fini di evitare il contagio in relazione alla attuale situazione epidemiologica in atto.

Il datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva/organizzatore dell'evento, in base alla propria organizzazione delle attività fisiche e sportive, dovrà individuare in via prioritaria attività in presenza:

- su unico turno di attività/espletamento;

- su più turni di attività/espletamento;
- con accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori;
- con modalità di svolgimento particolari.

In ogni caso si consiglia l'utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano, per coloro che accederanno e alle attività sportive proposte, la possibilità di tracciarne l'accesso alle strutture per il tramite di applicativi WEB, o applicazioni per *device* mobili. Queste soluzioni consentiranno di meglio regolamentare l'accesso alle strutture con appuntamenti prenotabili in anticipo per evitare il rischio di assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramenti, con particolare riferimento alle aree più a rischio (reception, hall, sale di attesa, percorsi di accesso agli impianti, ecc.) e, più in generale, per contingentare il numero massimo di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni, nonché alle aree dove svolgendosi attività con impegno fisico e respiratorio elevato, aumenta il rischio di diffusione dei *droplets*.

Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, occorre, quindi:

- riorganizzare le medesime con l'obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi (e/o accompagnatori) contemporaneamente presenti: riorganizzare le mansioni/attività in modo da ridurre il numero nel rispetto dei vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva ovvero della tecnologia, degli strumenti e dei limiti di operatività, considerata la necessità di fare formazione nel brevissimo periodo;
- suddividere gli operatori sportivi (e/o accompagnatori), necessari in presenza a valle della possibile riorganizzazione, in gruppi che svolgono la medesima attività/mansione e nei medesimi luoghi;
- determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile dimensione degli spostamenti;
- organizzare un sistema di disinfezione dei locali e periodica pulizia degli stessi;
- valutare l'eventuale installazione di barriere "anti-respiro" nelle zone ove il personale fosse costretto a svolgere le proprie attività senza poter attuare il distanziamento interpersonale;
- effettuare la misura della temperatura corporea a tutti coloro che accedono all'impianto, ad ogni accesso.

L'accesso all'impianto sportivo (sede d'allenamento e - in generale – degli eventi sportivi) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l'attività pari almeno a 3 giorni. Il registro dei presenti, che contempla anche chi assiste all'evento a qualsiasi titolo, nella sede degli allenamenti e degli eventi (atleti, staff tecnico, dirigenti, medici, etc.) dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni a disposizione delle Autorità sanitarie, nel rispetto della normativa su acquisizione e conservazione dei dati sensibili personali.

L'ingresso presso l'impianto sportivo non sarà consentito in caso di rilevamento di temperatura corporea superiore a 37,5° o di presenza di sintomi. Nel caso un soggetto all'interno dell'impianto sportivo dovesse manifestare sintomi compatibili con contagio da SARS-CoV-2, è necessario:

- provvedere al suo isolamento in un ambiente/locale dedicato, assicurandosi che sia dotato di mascherina, invitarlo a rientrare presso la propria abitazione utilizzando mezzi propri e non pubblici ed a contattare il proprio Medico curante per la valutazione clinica;

- raccogliere le informazioni utili all'identificazione delle persone con cui il soggetto è entrato in contatto nel contesto dell'impianto sportivo, al fine di facilitare lo svolgimento dell'eventuale indagine epidemiologica, che avrà inizio qualora il soggetto risulti positivo a SARS-CoV-2;
- pianificare una pulizia profonda e disinfezione dell'area d'isolamento dopo il suo utilizzo.

Tutta la documentazione e le informazioni raccolte dovranno essere trattate nel rispetto della vigente normativa in tema di Privacy e trattamento dati personali. La documentazione dovrà essere conservata secondo le tempistiche previste dalle linee guida ministeriali.

Ciascun Operatore Sportivo che prenda parte alle attività dovrà essere munito di:

- appositi DPI (mascherina da utilizzare sempre qualora non sia possibile mantenere un adeguato distanziamento sociale);
- prodotto igienizzante;
- bottiglia d'acqua/borraccia personale che dovrà essere utilizzata dal singolo soggetto, chiusa e riposta in apposito zaino/sacca;
- scarpe da utilizzare soltanto nel corso della seduta di allenamento o della gara e da indossare prima dell'inizio e cambiare al termine della stessa. Gli operatori sportivi che non stanno praticando attività sportiva devono mantenere la mascherina correttamente indossata negli ambienti chiusi e indossarla negli ambienti aperti qualora non sia possibile mantenere un adeguato distanziamento.

Relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

Rispetto a ciascun operatore sportivo, dovranno essere valutati i percorsi più usuali nelle medesime fasce orarie con particolare riferimento a: ingresso al sito sportivo; accesso ai locali/spazi di pratica sportiva; accesso alle aree comuni e agli altri luoghi; accesso ai servizi igienici.

Fondamentale dovrà essere, nei settori di specifica competenza, assicurare la massima informazione dei lavoratori e di tutti gli operatori dei siti sportivi dei contenuti del presente documento e della predisposizione di tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni e la tutela della salute pubblica.

Inoltre, dovranno essere previste le seguenti misure:

- 1) autodichiarazione che attesti il proprio stato di buona salute e assenza di sintomi compatibili con COVID-19 e di rischi di contagio. In particolare in sede di primo accesso dovrà essere dichiarata l'assenza di segni e sintomi compatibili con COVID-19 nei tre giorni precedenti e di non aver avuto contatti con un caso confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti. Nella dichiarazione l'interessato si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio stato di salute e l'insorgere di eventuali sintomi Covid-19 compatibili.
- 2) certificato d'idoneità medico-sportiva agonistica/non agonistica (obbligatorio e specifico dei tesserati);
- 3) rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie di prevenzione da parte delle Associazioni e Società sportive, adeguatamente informate/formate;
- 4) attività di informazione/formazione nell'ambito delle Associazioni e Società sportive ad opera di educatori sportivi, dirigenti, tecnici, medici e genitori nei confronti degli atleti, al fine di migliorarne costantemente i livelli di coscienza dei rischi connessi alla trasmissione delle malattie infettive e in particolare della SARS-CoV-2.

Ogni organizzazione sportiva deve procedere alla valutazione del rischio del proprio sito sulla base dei criteri indicati nel precedente paragrafo 3 e definire le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di un'accurata analisi delle specificità delle attività che vi si svolgono e di una classificazione dei luoghi (transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti).

Particolare attenzione dovrà essere prestata a:

- distanziamento nelle varie fasi dell'attività sportiva, laddove sia compatibile con le modalità di svolgimento di uno specifico esercizio che richieda una partecipazione collettiva, ad esempio per provare uno schema di gioco, e comunque al di fuori della fase di gioco;
- gestione entrata/uscita di tutti i soggetti nei siti sportivi;
- revisione lay-out e percorsi;
- pratiche di igiene;
- utilizzo, laddove possibile, e comunque al di fuori della fase di gioco, dei dispositivi di prevenzione del contagio (mascherine, visiere);
- pulizia e disinfezione di luoghi e attrezzature nei siti sportivi.

Il gestore del sito dovrà inoltre provvedere a fornire una completa informazione per tutti coloro che intendono accedervi a qualsiasi titolo sportivo nonché predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare i siti o loro parti (ad esempio, campi da gioco, siano essi indoor che outdoor). A tale scopo, si consiglia di affiggere tutto il materiale informativo a disposizione, predisposto dalle competenti Autorità di governo.

5. PRATICHE DI IGIENE

All'interno del sito dovrà essere garantita la possibilità di rispettare le seguenti prescrizioni igieniche:

- lavarsi frequentemente le mani e igienizzarle attraverso l'utilizzo di appositi dispenser di igienizzanti;
- mantenere la distanza interpersonale minima di almeno 1 mt. in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l'attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline.
- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati).

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messi a disposizione:

- procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici;
- soluzione igienizzante;

- sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
- indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
- specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di *aerosol*;
- pulizia e disinfezione ad ogni cambio turno;
- vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.);

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:

- di igienizzare i propri effetti personali e di non dividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
- di non toccare oggetti e segnaletica fissa.

Particolari disposizioni di igiene e sicurezza dovranno essere disposte per l'utilizzo di spogliatoi, docce e servizi igienici, nei quali gli operatori del centro sportivo dovranno prevedere l'accesso contingentato a questi spazi, evitare l'uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, ecc. che al bisogno dovranno essere portati da casa. Tali spazi dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e igienizzazione periodica, in relazione al numero di persone e ai turni di accesso a detti spazi.

Laddove possibile, si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all'attività che andrà a svolgersi, o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti.

I protocolli attuativi degli enti di riferimento conterranno anche misure di accesso alle strutture da parte del personale accompagnatore di soggetti con disabilità per i quali prevedere dispositivi di protezione individuali, nonché tutti gli altri dispositivi igienici previsti.

Le suddette prescrizioni non si applicano durante la fase di gioco.

6. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI SPORTIVI

L'Associazione o la Società sportiva e/o i Gestori degli Impianti e/o i Gestori dei Centri o chi è preposto all'organizzazione dell'evento dovrà effettuare uno studio preliminare sul livello di rischio dell'evento che tenga conto:

- del numero e della tipologia di persone coinvolte (atleti, staff tecnico, collaboratori, personale dell'organizzazione, manutentori, spettatori, ecc);
- degli spazi a disposizione per ciascuna di queste categorie (spogliatoi, uffici, locali tecnici, spalti, servizi igienici)
- degli indici di affollamento previsti e dove necessario rideterminati in funzione dell'esigenza di applicare adeguato distanziamento tra i presenti;
- della possibilità di differenziare i percorsi di accesso ed uscita da locali ed aree dell'Impianto;
- della possibilità di far rispettare adeguate distanze di sicurezza tra i presenti;

In base alle risultanze della predetta valutazione sarà necessario redigere tra l'Associazione o la Società sportiva e/o i Gestori degli Impianti e/o i Gestori dei Centri o chi è preposto all'organizzazione

dell'evento e le competizioni sportive di cui alle lettere e) e f) dell'articolo 1, comma 6, del DPCM 07/08/2020 un Protocollo specifico per la gestione dell'evento che contempli tutte le fasi dello stesso e le relative misure di prevenzione e protezione da applicare al fine di un adeguato contenimento del rischio di contagio per tutte le figure che vi partecipano.

7. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ORGANIZZATIVO

L'Associazione o la Società sportiva e/o i Gestori degli Impianti e/o i Gestori dei Centri o chi è preposto all'organizzazione dell'evento, dovrà valutare le azioni necessarie per l'adeguamento dell'impianto alle norme, linee guida, raccomandazioni in vigore e progettare un'organizzazione interna che preveda l'attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione previste dal Protocollo operativo adottato.

In particolare dovrà provvedere:

- a garantire modalità di informazione chiara ed efficace che fornisca agli operatori sportivi nozioni sul virus e relative modalità di contagio e sulle principali misure di prevenzione e protezione, comprese quelle igieniche, in vigore in tutte le aree dell'impianto sportivo;
- a garantire la presenza di un'adeguata segnaletica, in tutte le aree dell'impianto;
- a garantire la disponibilità di postazioni per l'igienizzazione delle mani agli ingressi del sito e nei punti strategici dello stesso;
- a garantire l'effettuazione di adeguati controlli all'accesso, in particolare quelli rivolti alla misura della temperatura corporea;
- a garantire la registrazione dei presenti all'evento (per ciascuna categoria di appartenenza) e mantenerne copia almeno per i 14 giorni successivi all'evento;
- ad assicurare alle Asl competenti la piena collaborazione in caso di successivo riscontro di positività a SARS-CoV-2 di una persona che abbia preso parte all'evento;
- a garantire un adeguato distanziamento tra i presenti, in tutte le aree dell'Impianto ed in tutte le fasi dell'evento;
- a garantire percorsi di accesso/uscita unidirezionali e differenziati ben evidenziati da apposita segnaletica;
- a garantire un'adeguata disponibilità dei dispositivi di protezione previsti, in particolare di mascherine per gli operatori sportivi;
- a garantire la presenza di idonei contenitori per la raccolta e successivo smaltimento di guanti, mascherine, presidi medici (garze, cerotti; bende) di tessuti e altri articoli monouso usati;
- a garantire sulla presenza di personale addetto ai controlli adeguato in termini di numero e preparazione professionale;
- a garantire sulla presenza di idonei locali per l'isolamento di persone che sviluppino sintomi durante l'evento o in generale per casi sospetti;
- ad assicurare un'idonea, costante e puntuale pulizia e disinfezione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo alle aree sensibili e a tutte le parti di possibile contatto comune quali maniglie, schermi touch;

- a fornire a tutti gli addetti un “Kit di protezione” in base al tipo di attività (ad esempio mascherina, visiera protettiva, e guanti monouso, igienizzante per le mani).

Per la presenza di pubblico sulle tribune, fermo restando quanto previsto dalle norme statuali al momento in vigore (ad oggi l’art. 1, comma 6, lettera e), del DPCM 7 agosto 2020), nonché alle conseguenti determinazioni delle Autorità Regionali (regolamentazione che autorizzi e disciplini l’accesso del pubblico in casi particolari) l’Organizzatore dovrà provvedere in particolare:

- il pubblico sia disposto sugli spalti in modo che sia garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale prevista di almeno 1 metro sia lateralmente che frontalmente, valutando distanziamenti superiori sulla base della tipologia di evento sportivo e del livello prevedibile di partecipazione del pubblico allo stesso, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- il pubblico presente indossi correttamente la mascherina per l’intera permanenza negli impianti;
- il pubblico possa accedere e defluire dagli spalti senza che vi siano incroci o assembramenti; risulta utile in questo caso creare dei percorsi unidirezionali di entrata e uscita;
- il pubblico possa usufruire dei servizi igienici e di ristorazione senza il rischio che si creino incroci con gli altri presenti nei percorsi di andata e ritorno e assembramenti all’interno ed all’esterno dei predetti servizi;

In ogni caso, le tribune potranno essere usate dagli atleti, tecnici e dirigenti in attesa della loro partecipazione alla competizione o agli allenamenti, mantenendo la distanza di sicurezza e utilizzando la mascherina quale strumento di protezione personale.

Le Associazioni e Società sportive e/o i Gestori degli Impianti e/o i Gestori dei Centri dovranno organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, che necessitano comunque di specifico controllo, pulizia e frequente igienizzazione o disinfezione. In ogni caso, l’utilizzo potrà essere consentito soltanto in locali ben areati e mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, contingentando gli accessi e limitando il tempo di permanenza allo stretto necessario. Potrà essere concesso ai soli operatori sportivi l’uso dei servizi igienici che dovranno essere ben puliti e igienizzati dopo ogni utilizzo. In detti locali, i lavabi debbono essere dotati di “dispenser” di sapone liquido, salviette asciugamani monouso da gettarsi in appositi contenitori con coperchio azionabile a pedale.

L’organizzatore dovrà provvedere alla raccolta delle autodichiarazioni da parte del pubblico coerenti con quanto indicato nel precedente paragrafo 4. Misure di prevenzione e protezione.

PRIMA DELL'EVENTO

L’Organizzatore dovrà verificare che tutte le misure preventive e di adeguamento dell’Impianto siano correttamente attuate e verificate. In particolare che i piani di sanificazione siano stati correttamente applicati e registrati.

Tutti gli operatori sportivi:

- non dovranno presentare sintomi sospetti al momento dell’accesso e comunque nelle 72 ore precedenti;

- dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea, che non potrà essere superiore a 37,5°C; nel qual caso il soggetto non potrà fare ingresso nell’Impianto e dovrà fare ritorno alla propria abitazione e segnalare il caso al proprio medico curante;
- dovranno presentare autodichiarazione che attesti il loro stato di buona salute e assenza di sintomi da infezione da SARS-CoV-2 e di rischi di contagio coerente con quanto indicato nel paragrafo 4. Misure di prevenzione e protezione;
- dovranno arrivare possibilmente nel sito già vestiti adeguatamente per le attività che andranno a svolgere o in modo tale da utilizzare il meno possibile gli spazi comuni quali spogliatoi e servizi igienici.

DURANTE L’EVENTO

L’Organizzatore dovrà verificare che tutte le misure di prevenzione e protezione siano correttamente attuate e costantemente verificate.

In particolare dovrà verificare che:

- accedano solo le persone aventi titolo a farlo, opportunamente controllate e registrate;
- tutti i presenti indossino correttamente i dispositivi di protezione previsti;
- venga rispettato il distanziamento tra i presenti, in tutte le aree, locali dell’Impianto ed in tutte le fasi dell’evento;
- vengano rispettati i percorsi e che non vi siano assembramenti di persone;
- persone che segnalino la presenza di sintomi correlabili al Covid-19 siano prontamente isolate in locali dedicati e che se ne dia pronta informazione all’Autorità competente;
- non vi siano deroghe al cerimoniale sportivo previsto, soprattutto in ambito di premiazioni o scambi di saluti, maglie o altro tra atleti e staff tecnico; e/o più in generale che vengano rispettati i Protocolli specifici per la disciplina sportiva oggetto dell’evento;

DOPO L’EVENTO

L’Organizzatore deve fornire alle Autorità sanitarie la massima collaborazione nella tracciabilità dei possibili contatti stretti di operatori sportivi presenti all’evento ai quali è stata accertata la positività al SARS-CoV-2.